

## I MODELLI INTRASTAT E le novità dal 01.01.2022

Gentile Associato,

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane, d’intesa con Agenzia delle Entrate e Istat (determinazione n. 493869/2021), dal 01.01.2022 sarà introdotto il **Modello Intra 1-sexies** con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (**call-off stocks**). Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.

Per gli **acquisti intracomunitari**, la presentazione del **modello Intrastat trimestrale** non è più presente. Inoltre, per la presentazione mensile è innalzata a **350.000 euro la soglia degli acquisti** totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.

Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli **acquisti di servizi** da UE (**Modello Intra 2quater**). I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a **100.000 euro**. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.

Sempre in tema di Modello Intra 2 (acquisti) la compilazione di alcuni campi diventa facoltativa. Per i servizi (**Modello Intra 2quater**) le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate obbligatoriamente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi mentre per i beni (Intra 2bis), diventano facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta.

Per le **cessioni intraUE** è previsto il nuovo obbligo di inserire, **ai fini statistici**, l’informazione relativa all’**origine non preferenziale** dei beni spediti in altro Stato membro. Il dato sull’origine segue le regole doganali: per le **merci unionali** bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i **beni non unionali** bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale. Questa informazione non è sempre a disposizione dell’operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul **Modello Intra 1-bis**.

Sempre per quanto riguarda le cessioni di beni (**Modello Intra 1-bis**) il campo “Natura della transazione” viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni. I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, D.M. 22.02.2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.

Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).

Ai fini statistici, nel Modello Intra 1-bis è stata inoltre aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

È prevista una semplificazione sia per le **cessioni** e gli **acquisti Intra-Ue**, per le spedizioni e gli arrivi di beni di **valore inferiore a 1.000 euro**. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della **classificazione doganale** dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il **codice unico «99500000»**. Un'altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione, ossia il dato che individua la **ragione del trasferimento** (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Per esempio, in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.

Per il **modello Intra 2-quater servizi ricevuti**, sono previste sostanziali semplificazioni: è abolito l'obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale; è cancellato l'obbligo di fornire le informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d'incasso e Paese di pagamento.

Questa circolare inoltre è per ricordare l'**adempimento** relativo alle **comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat)**.

In primis, si ricordano le **scadenze mensili**.

**Modello INTRA 2-bis** relativo agli **acquisti di beni**: valenza esclusivamente statistica del modello mensile.

La presentazione degli elenchi relativi agli **acquisti intracomunitari di beni** diventa obbligatoria **ai soli fini statistici** per i soggetti passivi Iva tenuti alla **presentazione mensile** degli elenchi che effettuano acquisti per un **ammontare totale trimestrale**, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 350.000 euro**.

**Modello INTRA 2-quater** relativo alle **prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi intracomunitari**: valenza esclusivamente statistica del modello mensile.

La presentazione degli elenchi relativi alle **prestazioni di servizio ricevute** diventa obbligatoria **ai soli fini statistici** per i soggetti passivi Iva tenuti alla **presentazione mensile** degli elenchi le cui prestazioni di servizio ricevute presentano un **ammontare totale trimestrale**, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

**Modello INTRA 1-bis** relativo alle **cessioni di beni**: permane la compilazione ai fini fiscali con periodicità sia mensile che trimestrale con la soglia invariata di **50.000 euro**. Relativamente, invece, ai fini statistici la presentazione degli ulteriori dati statistici è facoltativa per i soggetti mensili se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni di beni intracomunitarie non è superiore a 100.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

**Modello INTRA 1-quater** relativo alle **prestazioni di servizio rese a soggetti passivi intracomunitari**: la presentazione può avvenire in forma trimestrale o mensile ed ha valenza sia fiscale che statistica; anche la soglia per la periodicità di presentazione è la medesima della precedente (**50.000 euro**).

Riassumiamo nella tabella successiva i diversi limiti:

	MODELLO	PERIODICITA'	OBBLIGO DI PRESENTAZIONE	AMMONTARE SOGLIA
ACQUISTO DI BENI E PRESENTAZIONI DI	INTRA 2-bis (acquisto di beni)	MENSILE	SI ai soli <u>fini statistici</u>	l'ammontare totale trimestrale degli <b>acquisti intracomunitari</b> di beni è uguale o superiore a <b>350.000 euro</b> , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
	INTRA 2-quater (prestazioni di servizi ricevute)	MENSILE	SI ai soli <u>fini statistici</u>	l'ammontare totale trimestrale delle <b>prestazioni di servizi ricevute</b> è uguale o superiore a <b>100.000 euro</b> , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI RERVIZI	INTRA 1-bis (cessione di beni)	MENSILE	SI ai <u>fini fiscali</u> Facoltativa la presentazione degli ulteriori <u>dati statistici</u> se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a <b>100.000 euro</b> , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	l'ammontare totale trimestrale delle <b>cessioni intracomunitarie</b> di beni è <b>superiore a 50.000 euro</b> , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
		TRIMESTRALE	SI ai soli <u>fini fiscali</u>	l'ammontare totale trimestrale delle <b>cessioni intracomunitarie</b> di beni è <b>inferiore o uguale a 50.000 euro</b> per tutti e quattro i trimestri precedenti
	INTRA 1-quater (prestazioni di servizio rese)	MENSILE	SI ai <u>fini fiscali</u> e <u>statistici</u>	l'ammontare totale trimestrale delle <b>prestazioni di servizi rese</b> è <b>superiore a 50.000 euro</b> , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
		TRIMESTRALE	SI ai fini fiscali e statistici	l'ammontare totale trimestrale delle <b>prestazioni di servizi rese</b> è <b>inferiore o uguale a 50.000 euro</b> per tutti e quattro i trimestri precedenti

Si ritiene necessario segnalare che il **superamento della soglia** deve essere verificato distintamente per ogni categoria di operazioni operando le soglie in maniera indipendente.

Ad esempio se nel corso di un trimestre un soggetto acquista beni intracomunitari per un importo pari ad euro 380.000 e riceve servizi da soggetti passivi intracomunitari per un totale di euro 50.000, sarà tenuto a presentare l'elenco riepilogativo mensile ai soli fini statistici relativamente ai beni (INTRA 2-bis) mentre non dovrà presentare alcun elenco riepilogativo rispetto ai servizi ricevuti (INTRA 2-quater).

### SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat i soggetti IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni e quelli che ricevono o effettuano prestazioni di servizi generiche da o nei confronti di soggetti passivi di altri Paesi.

In particolare, sono interessati i soggetti che effettuano le seguenti operazioni (Circolare Agenzia Entrate 21/06/2010 n. 36/E):

- ✓ cessioni e acquisti intracomunitari di beni, a prescindere dalla circostanza che una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che, ovviamente il medesimo sia identificato ai fini IVA nella UE;
- ✓ prestazioni di servizi generiche (interessate dalla modifica introdotta dal D.lgs 175/2014):
- ✓ rese da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri;
- ✓ ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Il principio giuridico dello stabilimento comporta la conseguenza che per le prestazioni di servizi, non sussiste l'obbligo di includere quelle rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario il quale – benché identificato ai fini IVA nella UE – non possieda nel territorio UE né la sede principale dell'attività, né una stabile organizzazione.

### OPERAZIONI INTERESSATE

Negli INTRASTAT vanno incluse:

- le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni;
- tutte le prestazioni rese da operatori italiani ad operatori comunitari, che in virtù del principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente. Restano quindi escluse le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe (es.: prestazioni relative ad immobili, trasporti, ristorazione e catering, ecc.);
- tutte le prestazioni ricevute da soggetti IVA stabiliti in Italia e tassabili in Italia, ai sensi del principio generale suddetto, con esclusione delle prestazioni oggetto delle medesime deroghe sopra indicate.

Vanno escluse:

- ❖ le prestazioni ricevute da un committente italiano (residente) ed effettuate da un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.), come nel caso di un trasporto commissionato da un'impresa italiana ad un trasportatore tedesco per trasferire un bene acquistato in Germania direttamente in Arabia Saudita (risoluzione n. 134/E del 20/12/2010);
- ❖ le prestazioni rese da un operatore italiano (residente) per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.). A tale riguardo, il prestatore italiano, salvo il caso di elementi obiettivi secondo cui l'imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, ha l'onere di richiedere e ottenere una dichiarazione del committente in cui si afferma la sussistenza dell'esenzione o della non imponibilità (Circolare 06/08/2010 n. 43/E).

### TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il termine di presentazione è il **25 del mese successivo al periodo di riferimento** del modello da presentare. Per quanto riguarda le nuove soglie di periodicità si rimanda alla tabella sopra riportata.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' tuttavia possibile avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 in ipotesi di omessa o errata presentazione dei modelli INTRASTAT (risoluzione n. 20 del 16/02/2005).

INVIO TELEMATICO DEGLI ELENCHI

Si ricorda che i dati contenuti negli elenchi INTRASTAT vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, attraverso il sistema Internet o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro